

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE NEL TRATTO URBANO DEL FIUME PO

## INDICE - SOMMARIO

Art. 1  
Art. 2  
Art. 3  
Art. 4  
Art. 5  
Art. 6  
Art. 7

### **Art. 1**

I natanti a motore che navigano nel tratto urbano del fiume Po delimitato dalla linea determinata a monte dal prolungamento dell'asse del canale di accesso al Porto Interno di Cremona ed, a valle, dal prolungamento del pennello posto di fronte alle Colonie Padane - sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

### **Art. 2**

Entro una fascia di 20 metri dalla riva la velocità per tutte le imbarcazioni a motore non deve superare il limite di 10 Km. ora.  
Entro la stessa fascia sono vietate evoluzioni ed esercitazioni nautiche di qualsiasi genere.

### **Art. 3**

I natanti a motore adibiti al trasporto di merci che incrociano o sorpassano un altro natante nel tratto del fiume Po di cui all'art. 1, debbano tenersi a distanza di almeno 10 m. dall'altro natante.

Il passaggio di tali natanti sotto il ponte di ferro deve avvenire in corrispondenza della campata segnalata dall'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Po di Parma.

I natanti debbono sottopassare il ponte uno per volta.

### **Art. 4**

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

È consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità di stabilimenti balneari o di specchi di acqua frequentati da bagnanti.

#### **Art. 5**

È riservata al Sindaco, sentito l'Ispettore di Porto, la facoltà di stabilire, per determinati periodi di tempo, un limite di velocità nel tronco del fiume disciplinato dal presente regolamento, quando ciò si renda opportuno a causa della magra del fiume o per il notevole afflusso di imbarcazioni o di bagnanti. Il Sindaco può anche delimitare mediante boe, una zona di rispetto lungo le rive, che obblighi i natanti a passare al largo della zona stessa.

#### **Art. 6**

Tutte le ancore in opera sul fondo dovranno essere segnalate per mezzo di boe di forma o colorazione adeguata e munite della usuale bandierina rossa.

Alle sole draghe o scavatrici natanti è consentito di tenere in opera anche ancoraggi trasversali alla corrente, notificandone la collocazione all'Autorità Comunale e all'Ispettorato di Porto competente.

Tali ancoraggi trasversali debbono essere segnalati oltre che alle loro ancore anche al punto di immersione delle funi, e non debbono essere tenuti in tensione se non quando la draga lavora e quanto ciò sia indispensabile.

#### **Art. 7**

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli artt. 106 e seg. del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

**Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 2449/67 del 24 gennaio 1967 ed approvato dalla G.P.A. in seduta 7 luglio 1967 sotto il n. 4442/4a.**